

COPIA



**COMUNE DI ARDENNO**  
**Provincia di Sondrio**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 del Reg. Deliber.**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI "TASP" ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di settembre, alle ore 18:30, nella sala consiliare di Ardenno.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il consiglio comunale, in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
DOLCI Riccardo	X	
SONGINI Giuseppe	X	
CASTELLI Carlo	X	
SCENINI Fabio	X	
FUTTEN Fausto		X
MOSSINI Alex	X	
BOIANI Stefano	X	
REGANZANI Barbara	X	
REDAELLI Gianmaria	X	
BONAT Laura	X	
SPEZIALE Agostino	X	
POPPI Remo	X	
BERTINELLI Domenico	X	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Laura Boiani.

Il Signor Riccardo Dolci, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/09/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Viste** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Visti** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**Visto** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**Richiamato** inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

**Visti:**

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che indica il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nel 31 dicembre dell’anno precedente;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**Richiamato** l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**Richiamato** il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 05.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**Rilevato** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque

dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**Tenuto** conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Dato atto** che il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

SERVIZIO	COSTO STIMATO in €
Servizio di polizia locale	67.500,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	35.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	100.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	70.000,00
Spazzamento neve	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>302.500,00</b>

**Uditi** gli interventi di seguito sinteticamente riassunti:

- il Sindaco indica le aliquote TASI proposte per l'anno 2014, come di seguito:

abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,85 per mille
altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 1 per mille

quantifica, quindi, il presunto gettito TASI in € 170.000,00 (di cui circa € 70.000 da abitazione principale e relative pertinenze e circa € 100.000 da altri fabbricati e aree edificabili), a cui corrisponde una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili del 56,20%; ricorda che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare il 10,6 per mille; anticipa l'intenzione di proporre al consiglio comunale, nella prossima seduta, la conferma dell'aliquota

IMU del 7,6 per mille, per una aliquota massima complessiva IMU+TASI dell'8,6 per mille; la pressione fiscale del comune di Ardenno, quindi, è inferiore a quella di altri comuni limitrofi delle medesime dimensioni demografiche; l'amministrazione sta facendo uno sforzo per non gravare eccessivamente sul cittadino sia per quanto riguarda l'IMU (con la conferma delle aliquote base), la TASI (applicando l'aliquota base e quella ridotta allo 0,85 per mille per l'abitazione principale), lo scorso anno con l'applicazione della TARSU anziché della TARES e con la mancata istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF; dichiara di essere consapevole che nel corso degli anni la pressione fiscale a livello comunale è aumentata con il passaggio da ICI a IMU e l'aumento dei moltiplicatori del valore degli immobili, ma ribadisce ancora una volta come purtroppo il comune non può far altro che applicare le norme statali; precisa, infine, che il gettito TASI non rappresenta una maggiore entrata per i comuni, perché a fronte dell'istituzione del tributo è stato previsto un taglio ai trasferimenti erariali in misura pari al gettito TASI stimato dallo Stato ad aliquota base del 1 per mille;

- il Consigliere Laura Bonat dichiara di apprezzare in linea teorica lo sforzo fatto di non gravare eccessivamente sul contribuente; riconosce che il comune, come una macchina che ha bisogno di benzina per funzionare, necessita di risorse finanziarie per garantire i suoi servizi, quindi è necessario trovare il giusto equilibrio tra le diverse istanze; osserva che se il costo dei servizi indivisibili è di € 302.500 e il gettito TASI stimato di € 170.000 lo sbilancio è di € 132.500;

- il Sindaco precisa che in realtà il conteggio da fare per garantire il pareggio di bilancio deve tenere in considerazione non il costo dei servizi, ma i tagli: a fronte di una entrata TASI stimata di € 170.000 ci sono tagli ai trasferimenti per circa € 180.000, per cui bisognerà fare delle economie per circa € 10.000; osserva, senza voler polemizzare, che ci sono amministrazioni che dichiarano di non istituire la TASI, ma poi procedono ad aumentare l'aliquota IMU; in un modo o nell'altro i conti devono quadrare;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

**Acquisito** altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti dei quali 8 votanti e 4 astenuti (Laura Bonat, Agostino Speciale, Bertinelli Domenico e Poppi Remo)

### **DELIBERA**

- 1) **RICHIAMARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente.
- 2) **STABILIRE** per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

abitazione principale e relative pertinenze	aliquota 0,85 per mille
altri fabbricati e aree edificabili	aliquota 1 per mille
- 3) **INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- 4) **INSERIRE** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

## **DELIBERA**

**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

---

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria  
F.to Marzio Perregrini

---

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria  
F.to dott. Marzio Perregrini

---

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Riccardo Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/09/2014

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è il Responsabile dell'Area Amministrativa: Daniela Patriarca.

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ X ] è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

[ ] diverrà esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laura Boiani